

bligasse gli impiegati a non ritirare le quote loro spettanti impedendo in tal modo che il patrimonio accumulato a scopo di previdenza, venisse inutilmente disperso.

Il R. Commissario per la liquidazione, con lettere 9 e 15 aprile, ha illustrato alla Direzione Generale dell'Istituto la convenienza di adottare un provvedimento atto ad impedire, agli impiegati della C.M.P. che passeranno all'Istituto, di ritirare le quote loro accreditate nei conti individuali sopra accennati, senza di che è perfettamente inutile che l'Amministrazione della C.M.P. continui ad effettuare i versamenti alla Cassa di Previdenza.

Si tratta, in conseguenza, di esaminare in qual modo si potrebbe evitare il danno derivante dall'esercizio del diritto di ritirare le proprie quote, destinate alla previdenza, diritto che è esplicitamente riconosciuto dalla deliberazione 11 dicembre 1912 sopra brevemente riassunto.

2° A parte l'aspetto giuridico della questione potrebbe l'Istituto, nell'assumere al proprio servizio gl'impiegati della C.M.P. obbligarli a versare, per una forma di assicurazione da stabilirsi, le somme loro spettanti sulla Cassa di Previdenza della C.M.P.? Questo sarebbe, in fondo, il suggerimento dato dal R.C. per la liquidazione della C.M.P.